Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 7 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.350 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1588.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Sant'Andrea », con sede in Massa Marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Sant'Andrea », di Massa Marittima, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente,

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Sant'Andrea », con sede in Massa Marittima (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Massa Marittima;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 novembre 1916, modificato con regio decreto 7 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1589**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San'Antonio Abate », con sede in Fivizzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Massa Carrara in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Sant'Antonio Abate », di Fivizzano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Sant'Antonio Abate », con sede in Fivizzano (Massa Carrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Massa Carrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fivizzano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 210.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1590**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Morbegno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Morbegno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Morbegno (Sondrio), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Sondrio;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Morbegno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 maggio 1866, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 39 Interno, foglio n. 58.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1591**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Chiavenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Chiavenna è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Chiavenna, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Sondrio;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Chiavenna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 289.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. 1592.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Tirano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Tirano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Tirano (Sondrio), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Sondrio;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Tirano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 novembre 1897, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 12 Interno, foglio n. 205.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969 n. 322.

Riconoscimento della personalità giuridica alla « Fondazione Agraria Felice Ferri », con sede in Vailate.

N. 322. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica alla « Fondazione Agraria Felice Ferri » con sede in Vailate (Cremona) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 104. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1969, all'art. 6, lettera *c*), in luogo di: « ... convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 2,30 % » *leggasi*: « ... convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 2,50 % ».

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 115, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Viste le note n. 076 del 27 gennaio 1969 dell'artigianato salentino e n. 013/S del 30 gennaio 1969 della Camera confederale del lavoro di Lecce, con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i propri rappresentanti rispettivamente, rag. Paolo Capano e sig. Corrado Rubini, con il geom. Romeo Carico e con il sig. Elio De Carlo;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Romeo Carico e il sig. Elio De Carlo sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Lecce, quali rappresentanti, il primo dell'artigianato salentino e, il secondo, della Camera confederale del lavoro in sostituzione — rispettivamente — del rag. Paolo Capano e del sig. Corrado Rubini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 169

(6021)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 117, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968, registro n. 13, foglio n. 323, con il quale il dott. Carlo Brunori, membro della citata commissione in rappresentanza della Unione industriale pratese, è stato sostituito dal dott. Luigi Alberto Sguanci;

Vista la nota n. 1060 del 18 febbraio 1969, con la quale la Unione industriale pratese prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione medesima, il proprio rappresentante dott. Alberto Sguanci con il dottor Paolo Lippi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Lippi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante della Unione industriale pratese, in sostituzione del dott. Luigi Alberto Sguanci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 313

(6018)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Sostituzione di componenti il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1967, relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza;

Vista la lettera 8 novembre 1968, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie propone che in sostituzione dell'avv. Osvaldo Rizzo, trasferito ad altra sede, venga chiamato a far parte del predetto comitato il dott. Vincenzo Imbriani;

Vista la lettera 14 novembre 1968, con la quale l'istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale propone che in sostituzione del sig. Antonio Verrastro, dimessosi dall'ente, venga chiamato a far parte del predetto comitato il dott. Vito Antonio Tomasulo;

Vista la lettera 18 marzo 1969, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori propone che in sostituzione del sig. Antonio Grasso, trasferito ad altra sede, venga chiamato a far parte del predetto comitato il sig. Nicola Restagno;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza i seguenti signori:

Imbriani dott. Vincenzo, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dell'avv. Osvaldo Rizzo;

Tomasulo dott. Vito Antonio, quale rappresentante dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale, in sostituzione del sig. Antonio Verrastro;

Restagno Nicola, quale rappresentante della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, in sostituzione del sig. Antonio Grasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

(5930)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1969.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INADEL 28 settembre 1968, concernente la determinazione dei coefficienti attuariali e delle rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi e dei periodi di studio universitario, nonchè dei corsi speciali di perfezionamento, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1968, numero 152, concernente, rispettivamente, la valutazione dei servizi e dei periodi di studio universitario, nonchè dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio ed il pagamento dei relativi contributi di riscatto;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali nella seduta del 28 settembre 1968, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la determinazione dei coefficienti attuariali e delle rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi e dei periodi di studio universitario,

nonchè dei corsi speciali di perfezionamento, dalla stessa legge previsti ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali nella seduta del 28 settembre 1968, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente la determinazione dei coefficienti attuariali e delle rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi e dei periodi di studio universitario, nonchè dei corsi speciali di perfezionamento, dalla stessa legge previsti ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge dell'8 marzo 1968, n. 152, che all'art. 12 attribuisce la facoltà agli iscritti all'INADEL, sezione previdenza, di riscattare ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio, i servizi anteriori all'entrata in vigore della legge stessa, non compresi tra quelli indicati al comma 2° lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purchè valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Considerato che la legge all'art. 13 dispone che l'onere conseguente alla concessione del beneficio del riscatto sia a totale carico degli interessati e che demanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, di determinare il contributo di riscatto in base ai coefficienti attuariali previsti in apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2 aprile 1968) con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la relazione predisposta dall'apposito comitato tecnico-amministrativo a tale fine nominato con determinazione presidenziale n. 34 del 16 marzo 1968;

Udita la relazione del direttore generale;

Dopo ampia discussione,

Delibera:

di approvare le tabelle appresso riportate I e II concernenti il riscatto dei servizi o periodi ai fini dell'indennità premio di servizio della gestione previdenza dell'INADEL e le relative norme di applicazione in attuazione dell'art. 13 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Tabelle dei coefficienti attuariali di cui all'art. 13 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e relative norme per l'applicazione.

1) Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, il riscatto dei servizi non soggetti ad iscrizione previdenziale, anteriori al 2 aprile 1968 (data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152) prestati presso gli enti locali i cui dipendenti sono iscritti all'INADEL, nonchè ogni e qualsiasi altro servizio, sempre anteriore alla data predetta, purchè valutabile o riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Sono esclusi dal riscatto, perchè già computabili ai sensi dell'art. 4 della citata legge:

a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1° luglio 1933, anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;

b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, posteriormente al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati e semprechè agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi di titolare.

2) Possono essere riscattati anche i periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Il riscatto è ammesso per gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, a condizione che la laurea o il titolo equipollente di cui sono muniti gli interessati siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

La durata legale dei corsi universitari ed equiparati si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e viene ridotto dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei già utili ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio.

3) Non è ammesso il riscatto di un periodo complessivamente superiore ai 14 anni.

L'insieme dei servizi o periodi ammessi al riscatto si considera espresso in mesi, computando per mese intero la frazione di mese.

I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del periodo minimo di iscrizione prescritto dagli artt. 2 e 5 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

4) Nel caso di iscritto che abbia chiesto e ottenuto il riscatto e che cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto all'indennità premio di servizio, i servizi o periodi riscattati vengono valutati ai fini della liquidazione dell'assegno vitalizio, ove spetti.

5) Il riscatto viene effettuato previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato.

Per la determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione si considerano:

a) la retribuzione annua contributiva considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi dell'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e riferita alla data di presentazione della domanda;

b) il periodo da riscattare espresso in mesi interi;

c) l'età del dipendente alla data di presentazione della domanda, espressa in anni interi, trascurando la frazione di anno non superiore a sei mesi e computando per un anno intero la frazione superiore a sei mesi;

d) l'età di collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista, per la qualifica o grado rivestita alla data di presentazione della domanda, dal regolamento organico dello ente; detta età, nel caso in cui non sia prevista dal regolamento organico, si considera uguale a 65 anni.

Il contributo di riscatto in unica soluzione si ottiene dividendo per mille il prodotto tra i seguenti tre valori:

la retribuzione di cui alla precedente lettera *a*);

il numero dei mesi del periodo riscattato di cui alla lettera *b*);

il coefficiente della tabella I relativo alle età di cui alle lettere *c*) e *d*).

6) Ai fini dell'applicazione del precedente art. 5 nel caso di domanda riferentesi ad iscritto in servizio al 2 aprile 1968 e presentata dall'iscritto stesso entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, in luogo dei coefficienti della tabella I si considerano quelli della unita tabella II.

Nel caso contemplato al comma precedente, la domanda presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, si considera come presentata il 2 aprile 1968.

7) Per il pagamento rateale del contributo di riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Coefficienti per il calcolo dei contributi di riscatto in unica soluzione da applicarsi nei casi di iscritti assunti posteriormente al 2 aprile 1968 ovvero di iscritti in servizio a tale data che presentino domanda oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione.

Età alla data della domanda	ETÀ MASSIMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO																Età alla data della domanda
	≤ 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
≤ 20	2,82	2,78	2,74	2,70	2,66	2,62	2,59	2,56	2,53	2,50	2,47	2,45	2,43	2,40	2,38	2,36	≤ 20
21	2,90	2,86	2,82	2,78	2,74	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58	2,55	2,53	2,51	2,48	2,46	2,44	21
22	2,99	2,95	2,91	2,86	2,82	2,78	2,75	2,72	2,69	2,66	2,63	2,61	2,59	2,56	2,54	2,52	22
23	3,08	3,04	2,99	2,95	2,90	2,86	2,83	2,80	2,77	2,74	2,71	2,69	2,67	2,65	2,62	2,60	23
24	3,16	3,12	3,07	3,03	2,98	2,94	2,91	2,88	2,85	2,82	2,79	2,77	2,75	2,73	2,71	2,69	24
25	3,25	3,20	3,16	3,11	3,06	3,02	2,99	2,96	2,93	2,90	2,87	2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	25
26	3,32	3,27	3,23	3,18	3,14	3,09	3,06	3,03	3,00	2,97	2,94	2,92	2,90	2,88	2,86	2,84	26
27	3,40	3,35	3,31	3,26	3,22	3,17	3,14	3,11	3,07	3,04	3,01	2,99	2,97	2,95	2,93	2,91	27
28	3,47	3,42	3,38	3,33	3,29	3,24	3,21	3,18	3,14	3,11	3,08	3,06	3,04	3,02	3,00	2,98	28
29	3,54	3,49	3,45	3,40	3,36	3,31	3,28	3,25	3,21	3,18	3,15	3,13	3,11	3,09	3,07	3,05	29
30	3,62	3,57	3,52	3,48	3,43	3,39	3,36	3,32	3,29	3,25	3,22	3,20	3,18	3,16	3,14	3,12	30
31	3,69	3,64	3,59	3,55	3,50	3,46	3,42	3,38	3,35	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	3,18	31
32	3,75	3,70	3,66	3,61	3,57	3,52	3,49	3,45	3,42	3,38	3,35	3,33	3,31	3,28	3,26	3,24	32
33	3,82	3,77	3,73	3,68	3,64	3,59	3,56	3,52	3,49	3,45	3,42	3,40	3,37	3,35	3,32	3,30	33
34	3,89	3,84	3,79	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,55	3,51	3,48	3,46	3,44	3,41	3,39	3,37	34
35	3,96	3,91	3,86	3,82	3,77	3,72	3,69	3,65	3,62	3,58	3,55	3,53	3,50	3,48	3,45	3,43	35
36	4,03	3,98	3,93	3,88	3,83	3,78	3,75	3,71	3,67	3,64	3,61	3,59	3,56	3,54	3,51	3,49	36
37	4,11	4,05	4,00	3,95	3,89	3,84	3,80	3,77	3,73	3,70	3,66	3,64	3,61	3,59	3,56	3,55	37
38	4,18	4,12	4,07	4,01	3,96	3,90	3,86	3,83	3,79	3,76	3,72	3,70	3,67	3,65	3,62	3,60	38
39	4,25	4,19	4,13	4,08	4,02	3,96	3,92	3,89	3,85	3,82	3,78	3,76	3,73	3,71	3,68	3,66	39
40	4,33	4,27	4,20	4,14	4,08	4,02	3,98	3,95	3,91	3,88	3,84	3,82	3,79	3,77	3,74	3,72	40
41	4,40	4,34	4,27	4,21	4,15	4,09	4,05	4,01	3,97	3,93	3,90	3,87	3,84	3,82	3,79	3,77	41
42	4,47	4,41	4,34	4,28	4,21	4,15	4,11	4,07	4,03	3,99	3,95	3,93	3,90	3,88	3,85	3,83	42
43	4,54	4,48	4,41	4,35	4,28	4,22	4,18	4,14	4,09	4,05	4,01	3,98	3,96	3,93	3,91	3,88	43
44	4,61	4,55	4,48	4,42	4,35	4,29	4,24	4,20	4,15	4,11	4,07	4,03	4,01	3,98	3,96	3,94	44
45	4,68	4,62	4,55	4,49	4,42	4,36	4,31	4,26	4,22	4,17	4,12	4,09	4,06	4,04	4,02	3,99	45
46	4,76	4,69	4,62	4,56	4,49	4,43	4,38	4,33	4,28	4,23	4,18	4,15	4,12	4,09	4,07	4,04	46
47	4,83	4,76	4,69	4,63	4,56	4,50	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24	4,21	4,18	4,15	4,12	4,09	47
48	4,91	4,84	4,77	4,70	4,63	4,56	4,51	4,46	4,40	4,35	4,30	4,27	4,24	4,20	4,17	4,15	48
49	4,99	4,92	4,85	4,77	4,70	4,63	4,58	4,52	4,47	4,41	4,36	4,33	4,30	4,26	4,23	4,20	49
50	5,07	5,00	4,92	4,85	4,77	4,70	4,64	4,59	4,53	4,48	4,42	4,39	4,35	4,32	4,28	4,25	50
51	5,16	5,07	5,00	4,93	4,85	4,77	4,71	4,65	4.60	4,54	4,48	4.44	4,41	4,37	4,34	4,30	51
52	5,26	5,17	5,07	5,00	4,93	4,85	4,79	4,73	4,66	4,60	4,54	4,50	4,47	4,43	4,40	4,36	52
53	5,36	5,26	5,17	5,07	5,00	4,93	4,86	4,79	4,73	4,66	4,61	4,56	4,52	4,49	4,45	4,41	53
54	5,45	5,36	5,26	5,17	5,07	5,00	4,93	4,86	4,80	4,73	4,67	4,63	4,58	4,54	4,50	4,47	54
55	5,55	5,45	5,36	5,26	5,17	5,07	5,00	4,93	4,87	4,80	4,73	4,69	4,65	4,60	4,56	4,52	55
56	—	5,55	5,45	5,36	5,26	5,17	5,08	5,00	4,94	4,87	4,80	4,75	4,71	4,66	4,62	4,58	56
57	—	—	5,55	5,45	5,36	5,26	5,17	5,08	5,01	4,94	4,87	4,81	4,77	4,72	4,68	4,64	57
58	—	—	—	5,55	5,45	5,36	5,26	5,17	5,08	5,01	4,94	4,88	4,83	4,78	4,74	4,69	58
59	—	—	—	—	5,55	5,45	5,36	5,27	5,17	5,08	5,01	4,95	4,89	4,84	4,79	4,75	59
60	—	—	—	—	—	5,55	5,45	5,36	5,27	5,17	5,08	5,02	4,96	4,91	4,86	4,81	60
61	—	—	—	—	—	—	5,55	5,45	5,36	5,27	5,17	5,09	5,03	4,97	4,93	4,87	61
62	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,45	5,36	5,27	5,18	5,10	5,04	4,99	4,93	62
63	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,45	5,36	5,28	5,18	5,11	5,05	4,99	63
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,45	5,37	5,28	5,19	5,12	5,06	64
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,46	5,37	5,28	5,20	5,12	65
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,46	5,37	5,28	5,20	66
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,46	5,37	5,28	67
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,46	5,37	68
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,55	5,46	69
≥ 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	5,55	≥ 70

Coefficienti per il calcolo dei contributi di riscatto in unica soluzione da applicarsi nei casi di iscritti in servizio il 2 aprile 1968 che presentino domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione.

Età alla data della domanda	ETÀ MASSIMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO																Età alla data della domanda
	≤ 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
≤ 20	2,56	2,52	2,48	2,43	2,39	2,35	2,32	2,28	2,26	2,22	2,19	2,17	2,14	2,12	2,10	2,08	≤ 20
21	2,62	2,57	2,53	2,49	2,45	2,41	2,38	2,35	2,32	2,29	2,25	2,23	2,21	2,19	2,17	2,15	21
22	2,68	2,63	2,59	2,55	2,51	2,47	2,44	2,41	2,38	2,35	2,32	2,30	2,28	2,26	2,24	2,22	22
23	2,74	2,69	2,64	2,61	2,57	2,53	2,50	2,47	2,45	2,42	2,38	2,36	2,35	2,34	2,32	2,30	23
24	2,79	2,75	2,70	2,67	2,63	2,59	2,57	2,54	2,51	2,48	2,45	2,43	2,41	2,40	2,39	2,37	24
25	2,84	2,80	2,76	2,72	2,69	2,65	2,62	2,59	2,57	2,54	2,51	2,49	2,48	2,47	2,45	2,44	25
26	2,88	2,85	2,81	2,77	2,74	2,70	2,67	2,64	2,62	2,59	2,56	2,55	2,54	2,52	2,51	2,50	26
27	2,92	2,89	2,86	2,82	2,78	2,75	2,72	2,70	2,67	2,64	2,61	2,60	2,59	2,58	2,57	2,55	27
28	2,97	2,93	2,90	2,87	2,83	2,80	2,77	2,75	2,72	2,70	2,67	2,66	2,65	2,64	2,62	2,61	28
29	3,01	2,98	2,95	2,91	2,88	2,85	2,82	2,80	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70	2,69	2,68	2,66	29
30	3,05	3,02	2,99	2,96	2,93	2,90	2,87	2,84	2,82	2,80	2,77	2,76	2,75	2,74	2,73	2,72	30
31	3,09	3,06	3,03	3,00	2,97	2,94	2,92	2,89	2,86	2,84	2,82	2,80	2,79	2,78	2,77	2,76	31
32	3,13	3,10	3,07	3,04	3,01	2,98	2,96	2,94	2,91	2,88	2,86	2,84	2,83	2,82	2,81	2,80	32
33	3,18	3,14	3,11	3,08	3,05	3,02	3,00	2,98	2,96	2,93	2,91	2,89	2,87	2,86	2,85	2,84	33
34	3,22	3,19	3,15	3,12	3,09	3,06	3,04	3,02	3,00	2,98	2,95	2,93	2,92	2,90	2,89	2,88	34
35	3,26	3,23	3,20	3,16	3,13	3,10	3,08	3,06	3,04	3,02	3,00	2,98	2,96	2,95	2,94	2,92	35
36	3,31	3,27	3,24	3,20	3,17	3,14	3,12	3,10	3,08	3,06	3,04	3,02	3,00	2,99	2,97	2,96	36
37	3,36	3,32	3,28	3,24	3,21	3,18	3,16	3,14	3,12	3,10	3,08	3,06	3,04	3,02	3,01	3,00	37
38	3,41	3,37	3,32	3,28	3,25	3,22	3,19	3,17	3,15	3,13	3,12	3,10	3,08	3,06	3,05	3,03	38
39	3,47	3,42	3,37	3,33	3,29	3,26	3,23	3,21	3,19	3,17	3,15	3,14	3,12	3,10	3,09	3,07	39
40	3,52	3,47	3,43	3,38	3,34	3,29	3,27	3,25	3,23	3,21	3,19	3,17	3,16	3,14	3,13	3,11	40
41	3,57	3,52	3,48	3,43	3,39	3,35	3,31	3,29	3,27	3,25	3,23	3,21	3,19	3,18	3,16	3,15	41
42	3,63	3,57	3,53	3,48	3,44	3,40	3,36	3,33	3,31	3,29	3,27	3,25	3,23	3,21	3,20	3,18	42
43	3,68	3,63	3,58	3,53	3,49	3,45	3,41	3,38	3,35	3,33	3,31	3,29	3,27	3,25	3,23	3,22	43
44	3,74	3,68	3,63	3,58	3,54	3,50	3,46	3,43	3,40	3,37	3,34	3,33	3,31	3,29	3,27	3,26	44
45	3,79	3,74	3,69	3,64	3,59	3,54	3,51	3,47	3,44	3,41	3,38	3,36	3,35	3,33	3,31	3,30	45
46	3,85	3,79	3,74	3,69	3,64	3,59	3,55	3,52	3,48	3,45	3,42	3,40	3,38	3,37	3,35	3,34	46
47	3,91	3,86	3,80	3,75	3,70	3,65	3,60	3,56	3,53	3,49	3,46	3,44	3,42	3,40	3,39	3,37	47
48	3,96	3,91	3,86	3,80	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,54	3,50	3,48	3,46	3,44	3,42	3,41	48
49	4,02	3,97	3,92	3,86	3,81	3,76	3,71	3,67	3,62	3,58	3,55	3,52	3,50	3,48	3,46	3,44	49
50	4,08	4,03	3,97	3,92	3,86	3,81	3,77	3,72	3,68	3,63	3,59	3,57	3,54	3,52	3,50	3,48	50
51	4,15	4,08	4,03	3,97	3,92	3,87	3,81	3,77	3,73	3,68	3,64	3,61	3,58	3,56	3,54	3,52	51
52	4,23	4,15	4,08	4,03	3,98	3,92	3,87	3,82	3,78	3,73	3,69	3,66	3,63	3,60	3,58	3,56	52
53	4,30	4,23	4,15	4,09	4,03	3,98	3,93	3,88	3,83	3,78	3,73	3,70	3,67	3,64	3,62	3,59	53
54	4,37	4,30	4,23	4,15	4,09	4,03	3,98	3,93	3,88	3,83	3,78	3,75	3,72	3,69	3,66	3,63	54
55	4,44	4,37	4,30	4,23	4,16	4,09	4,04	3,99	3,93	3,88	3,83	3,80	3,77	3,73	3,70	3,67	55
56	—	4,44	4,37	4,30	4,23	4,16	4,09	4,04	3,99	3,93	3,88	3,84	3,81	3,78	3,75	3,71	56
57	—	—	4,44	4,37	4,30	4,23	4,16	4,09	4,05	3,99	3,94	3,90	3,86	3,83	3,79	3,76	57
58	—	—	—	4,44	4,37	4,30	4,24	4,16	4,10	4,05	3,99	3,95	3,91	3,87	3,84	3,80	58
59	—	—	—	—	4,44	4,37	4,30	4,24	4,17	4,10	4,05	4,00	3,96	3,92	3,88	3,85	59
60	—	—	—	—	—	4,44	4,37	4,30	4,24	4,17	4,10	4,06	4,01	3,97	3,93	3,89	60
61	—	—	—	—	—	—	4,44	4,37	4,30	4,24	4,17	4,12	4,06	4,02	3,98	3,94	61
62	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,37	4,30	4,24	4,18	4,12	4,07	4,03	3,98	62
63	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,37	4,30	4,24	4,18	4,12	4,07	4,03	63
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,37	4,31	4,25	4,18	4,12	4,07	64
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,38	4,31	4,25	4,18	4,12	65
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,38	4,31	4,25	4,18	66
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,38	4,31	4,25	67
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,33	4,31	68
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	4,38	69
≥ 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,44	≥ 70

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui viene istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge, con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di detto consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1973, con il quale a decorrere dal 29 novembre 1966 e fino al 28 novembre 1970 il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle acque e degli II.EE. e il dott. ing. Luigi Lancetti, all'epoca ispettore generale del G.C. sono stati nominati, a' termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza di questa amministrazione;

Considerato che il citato ing. Lancetti a seguito della sua nomina a presidente del magistrato alle acque di Venezia e di provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto ha chiesto di essere sollevato dall'incarico in parola;

Considerato, altresì, che in relazione a quanto sopra occorre procedere alla sostituzione del cennato ing. Lancetti, per lo scorcio di quadriennio che verrà a scadere il 28 novembre 1970;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 novembre 1970 il dott. ing. Luigi Rendina, ispettore generale del G.C., è nominato, a' termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e in sostituzione del dott. ing. Luigi Lancetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1969

Il Ministro: MANCINI

(5853)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale in data 15 giugno 1960 e modificato con decreti ministeriali in data 17 ottobre 1961 e 3 settembre 1966;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto monte in data 22 ottobre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dell'ultimo comma dello art. 59 dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, secondo la seguente formulazione: « Le operazioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 57 non possono eccedere, nel loro complesso, il cinquanta per cento delle attività amministrate dal monte (patrimonio e depositi) ed il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo non può eccedere le lire quattro milioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1955 e modificato con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 23 gennaio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Il sesto comma dell'art. 18 del vigente statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), è sostituito col seguente testo: « il direttore è coadiuvato dal vice direttore al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni. In caso di assenza o impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal segretario ispettore o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Revoca, d'ufficio, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Medwerke S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 4218 in data 24 aprile 1967, con il quale la ditta Medwerke S.p.a. fu autorizzata ad attivare in Roma, lungotevere Mellini, 33, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Visto il verbale ispettivo in data 15 aprile 1969 dal quale risulta che le attrezzature tecniche della ditta suindicata sono state vendute ad altra ditta e che i locali dell'officina stessa sono stàti adibiti ad una funzione diversa da quella farmaceutica;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni suddette;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, nei confronti della ditta Medwerke S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nella officina farmaceutica sita in Roma, lungotevere Mellini, 33, rilasciata con decreto ministeriale n. 4218 in data 24 aprile 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione, della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Coredo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 17 ottobre 1964, con la quale il comune di Coredo (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 98/64 del 16 ottobre 1964;

Vista la delibera n. 33/69, adottata dal consiglio comunale di Coredo nella seduta del 17 aprile 1969 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Trento in data 8 maggio 1969 — concernente la revoca della precedente delibera consiliare n. 98/64 del 16 ottobre 1964;

Vista la domanda in data 12 maggio 1969, con la quale il comune di Coredo, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Coredo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Coredo (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con la indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo uno ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franco Fico, vice console onorario di El Salvador a Torino.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Horst Leonhardt Friedrich Herrmann, console onorario di Germania a Bari.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ugo Figarolo di Gropello, vice console onorario di Colombia a Torino.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Silvio Rosseau Colzi, console onorario del Portogallo a Firenze.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Piero Bonelli, console onorario di Germania a Torino.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Maria Rosaria Baccinetti, vice console onorario dell'Equatore a Firenze.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hendrik Jacobus Greeff, vice console del Sud Africa a Milano.

(6071)

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberico Archinto Rocca Saporiti console onorario del Madagascar a Milano.

(5946)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 giugno 1969, registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 175, il ricorso straordinario proposto dalla signora Crocetti Germinia, moglie del maresciallo capo del Corpo degli agenti di custodia Gola Bruno, avverso il diniego della retrodatazione della promozione del marito al grado di maresciallo capo, e stato dichiarato inammissibile.

(5945)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Perugia n. 7845 in data 24 maggio 1969, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Liceo n. 3, per il prezzo di L. 7.500.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 7846 in data 24 maggio 1969, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Liceo n. 3, per il prezzo di L. 8.000.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 7847, in data 24 maggio 1969, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Elce di Sotto, n. 12, per il prezzo di L. 9.100.000.

(5907)

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare un'eredità

Con decreto Presidenziale n. S/652/1-14-5 l'Università di Sassari è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in titoli del valore di L. 3.000.000 disposta in suo favore dal prof. Pietrino Castagna per l'istituzione di un premio da destinare a studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

(5908)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 118, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Vibonati (Salerno) avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su una zona sita nel comune di Vibonati (Salerno).

(5909)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Turriaco (Gorizia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 in data 20 novembre 1964.

(6208)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1969, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.824.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6001)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario ministeriale del consorzio di miglioramento fondiario «Roggia Vienega», con sede in Monteforte d'Alpone.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 11004, in data 18 giugno 1969, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il prof. Dino Danieli, è stato nominato commissario ministeriale del consorzio di miglioramento fondiario «Roggia Vienega», con sede in comune di Monteforte d'Alpone (Verona).

(5910)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1969 la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba (Alessandria), è stata prorogata fino al 15 ottobre 1969.

(5856)

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro « San Mauro », con sede in Casoria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1969, la società cooperativa di produzione e lavoro « San Mauro », con sede in Casoria (Napoli) costituita per rogito Squillaci in data 1° settembre 1958, repertorio 10530, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5890)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 Mod. 241 D.P. — Data: 2 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Udine — Intestazione: Esposito Alberto — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 130 000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 giugno 1969

(4892)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « San Moderanno »

Con decreto n. 1030 del 19 giugno 1969 il dott. Marcheselli Igino ed il sig. Brusini Giovanni, residenti in Berceto (Parma), sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « San Moderanno » che sgorga in territorio del comune di Berceto (Parma), oltre che le bottiglie da 2, 1 e ½ litro anche in quelle da ¼ di litro.

I predetti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 9,8 per le bottiglie da due e da un litro e di cm. 15 × cm. 9 per quelle da mezzo e da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro sarà riportata la nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita l'8 gennaio 1969 dal prof. Mario Nardelli, direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università di Parma.

Nel riquadro centrale sarà riprodotto negli stessi colori, il disegno raffigurante una polla d'acqua che sgorga in un paesaggio di collina, e saranno riportate le stesse diciture che si leggono sul medesimo riquadro dell'etichetta di cui al decreto ACIS n. 577 del 2 luglio 1952.

Varierà soltanto il colore della dicitura « Fonte San Moderanno », che sarà in rosso anzichè in nero, ed inoltre verrà aggiunta, dopo « acqua leggerissima » la dizione « bicarbonato - alcalina - litiosa ».

Nel riquadro destro resteranno invariate tutte le diciture che figurano sullo stesso riquadro dell'etichetta di cui al citato decreto ACIS n. 577

In fondo al medesimo riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1031 del 19 giugno 1969 il dott. Marcheselli Igino e Brusini Giovanni, residenti in Berceto (Parma), sono autorizzati a riportare sul riquadro sinistro dell'etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata San Moderanno, di cui al decreto ministeriale n. 974 del 18 luglio 1968, la nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 8 gennaio 1969 dal prof. Mario Nardelli, direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Parma.

In fondo al riquadro laterale destro saranno riportati gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 974.

(5859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, in Bologna

Con decreto 15 febbraio 1969, n. 1390, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione ottenuta dalla copertura del canale Navile in una parte del tratto compreso tra il viale Pietramellara e la via Leonetto Cipriani della città di Bologna segnato nel catasto del comune di Bologna, al foglio 76 mappali 18-*b* (Ha. 0.00.30); 18-*c* (Ha. 0.00.80); 18 $^{1}/_{2}$ (Ha. 0.02.05); 18 $^{1}/_{3}$ (Ha. 0.01.70) e 18 $^{1}/_{4}$ (Ha. 0.00.20) di complessivi Ha. 0.05.05 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 gennaio 1968 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5943)

Variante al piano di zona del comune di Padova

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1969, n. 199, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Padova per la località « Altichiero ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5944)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3951 in data 13 giugno 1969, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1969 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1969.

(5942)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, con il quale è stata nominata la commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1969;

Lette la lettera in data 10 maggio 1969 e la lettera in data 12 maggio 1969, con le quali rispettivamente l'avv. Guido Cervati, componente effettivo ed il dott. Ferdinando Lignola, componente supplente della predetta commissione, hanno declinato tale incarico;

Poichè si ravvisa necessaria la sostituzione dell'avv. Guido Cervati e del dott. Ferdinando Lignola in seno alla ripetuta commissione;

Letti gli artt. 6 della legge 28 maggio 1936, n. 1003 e 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1462;

Decreta:

L'avv. Carlo Selvaggi, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ed il dott. Roberto Abbamondi, magistrato di cassazione, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, in sostituzione dell'avv. Guido Cervati e del dott. Ferdinando Lignola.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 17

(5867)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 3808 in data 3 maggio 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Roma ha informato che il prof. Giovanni Piscione, componente effettivo di quella commissione ha declinato l'incarico;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Angelo Raffaele Latagliata, dell'Università degli studi di Teramo, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Roma in sostituzione del prof. Giovanni Piscione.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 16

(5868)

Sostituzione di un componente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 1901/69 in data 8 maggio 1969 con la quale il presidente della Corte d'appello di Milano, nell'informare che l'avv. Giovanni Pantaleoni, nominato componente supplente di quella commissione, ha declinato tale incarico, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Alfredo Benvenuto, designato dal consiglio del locale ordine forense;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Alfredo Benvenuto, dell'ordine di Milano, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Milano in sostituzione dell'avv. Giovanni Pantaleoni.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 18

(5869)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (Tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (Tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti. oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria;

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico e aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operaio di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data — dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicata nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazione di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova orale, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova orale. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, al prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1953, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione; su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m) e n) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le madri e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono state iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

z) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) e h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e successive modificazioni e integrazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione post-universitaria in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste militari di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa. Quelli tra i suddetti concorrenti, che siano laureati in ingegneria dovranno produrre, inoltre, il documento di cui al n. 2) del citato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in

prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1969

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica:

1) Campi elettrici e magnetici.
2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.
3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.
6) Transistori.
7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.
8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.
9) Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.
10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.
11) Cenni sulle macchine sincrone.
12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

Seconda prova: Trasmissione ed elaborazione delle informazioni:

1) Circuiti a costanti distribuite; Linee elettriche omogenee. Equazione della propagazione.
2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.
4) Fondamenti della Teoria delle informazioni.
5) Rumore e distorsione.
6) Segnali modilati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

Terza prova: Sistemi di comunicazioni elettriche:

1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.
2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.
3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.
4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione dell'immagine.
5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati.
6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettro-magnetiche di diversa frequenza; antenne per microonde; guide d'onda.
7) Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza.
8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori.
9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°);

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sull'automazione di processi operativi. Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici);

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) criteri di gestione dei servizi di Telecomunicazioni. Gestione diretta ed in concessione;

f) solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°; conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª Sezione 1ª - Via del Seminario, 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . (4);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale in lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione delle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5797)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a novantanove posti di vice contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso per esami a novantanove posti di vice contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Venezia nei giorni 29, 30 e 31 luglio 1969, alle ore 8.

(6228)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 253, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Berio dott. Alberto, consigliere di Stato.

Membri:

Seppilli prof. Alessandro, ordinario (ex coeff. 1040) di igiene nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Perugia;

Greco prof. Saulle, ordinario (ex coeff. 800) di elementi costruttivi nella facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma;

Sellerio prof. Ugo, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Tomaselli prof. Salvatore, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto.

Membri aggiunti:

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma.

Sono nominati membri supplenti:

Petrignani prof. Achille, ordinario (ex coeff. 1040) di architettura tecnica nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bari;

Vendramini prof. Renzo, ordinario (ex coeff. 1040) di igiene nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova;

Ugolini prof. Francesco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Nicoli ing. Marcello, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il rag. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 430.000, graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1969
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 212

(5953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 507.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 7 maggio 1969, con il quale è stato approvato il bando di concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo di cui sopra;

Considerato che l'art. 3 di detto bando stabilisce il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessità di prorogare la data per l'inoltro delle domande di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale 29 marzo 1969;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, già fissato con decreto ministeriale 29 marzo 1969 al 6 luglio 1969, è prorogato al 5 agosto 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(6295)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5842 del 5 giugno 1968, con il quale è stato indetto, pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1967 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 3582 del 29 aprile 1969, con il quale la sig.ra Maria Donzelli, ostetrica titolare del comune di Salerno, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stata nominata componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sucessive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Moles dott. Vito, ispettore generale medico;

Mazzurco dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Salerno;

Merlino prof. Antonio, direttore della scuola di ostetricia di Salerno;

Luongo dott. Gaetano, primario ostetrico dell'ospedale civile di Vallo della Lucania;

Donzelli sig.ra Maria, ostetrica condotta titolare del comune di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Catello Amato, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 16 giugno 1969

Il medico provinciale: GALLO

(6126)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3-140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3-1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo, secondo classificato;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3-1535 in data 24 marzo 1969, con il quale, a seguito di rinuncia del dott. Negri Aldo, veniva dichiarato vincitore della medesima sede di Sogliano Borghi, il dott. Parolini Sergio, terzo nella graduatoria di merito;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3-1660 in data 10 aprile 1969, con il quale, a seguito di rinuncia del dott. Parolini Sergio, veniva dichiarato vincitore della sede Sogliano-Borghi, il dott. Sgarbi Pier Carlo, quarto nella graduatoria di merito;

Preso atto della rinuncia al posto del suddetto dott. Sgarbi Pier Carlo;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Bertini Nicola, quinto nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bertini Nicola è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 19 giugno 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(6063)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. 27.

Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto incremento ippico della Sardegna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Regione autonoma della Sardegna che la esercita a mezzo dell'Assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 2.

L'Istituto persegue i seguenti compiti:

a) provvedere al miglioramento della razza equina mediante la selezione, il mantenimento e l'impiego di riproduttori e l'orientamento dell'attività stalloniera privata;

b) allevare, in un apposito centro, un nucleo di cavalli di pregio indirizzando l'allevamento verso le richieste di mercato e a sostegno della produzione privata;

c) favorire la diffusione commerciale del cavallo sardo;

d) favorire la conservazione dei cavalil sardi della Giara e incrementare l'allevamento anche mediante premi agli allevatori;

e) fornire periodicamente all'Assessorato all'agricoltura e foreste dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura sarda e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento e il miglioramento.

Art. 3.

L'Istituto ha sede in Ozieri.

Sono altresì sedi di servizio dell'Istituto le stazioni di fecondazione equina e le altre località ove l'Istituto stesso svolga eventualmente la sua attività.

Art. 4.

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni patrimoniali di cui esso è attualmente proprietario;

b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione od altro titolo, pervengano all'istituto.

Art. 5.

L'Istituto trae mezzi per il suo funzionamento:

a) dai proventi dei beni patrimoniali;

b) dalle entrate di gestione;

c) dai contributi regionali, statali, di altri enti o di privati.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni.

Adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

a) un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della carriera direttiva - ruolo tecnico;

b) da un rappresentante dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, residente in Sardegna, esperto in materia di allevamento del cavallo da sella;

c) quattro allevatori scelti dall'Assessorato all'agricoltura e foreste fra terne di nomi designate da ciascuna delle seguenti organizzazioni: Associazione allevatori, unione agricoltori, federazione coltivatori diretti e unione regionale contadini e pastori sardi;

d) il capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura;

e) un docente universitario esperto nella materia, designato dall'Assessore all'igiene e sanità.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto sono conferite, ad uno dei componenti indicati alla lettera *c*), le funzioni di vice presidente.

Il direttore dell'istituto partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o uno dei revisori.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sul programma di azione da svolgere;

b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sulle variazioni dei singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio preventivo;

c) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;

d) su ogni altro argomento che il presidente e il collegio dei revisori intendono sottoporre ad esame;

e) sulla nomina, progressione in carriera, revoca e collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati dell'Istituto.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, eccettuate quelle soggette alla approvazione prevista dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, sono trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato all'agricoltura e foreste per l'approvazione. Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione di approvazione oppure trascorsi trenta giorni dalla data della loro ricezione senza che l'Assessorato abbia comunque interloquito.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l'irregolare funzionamento dell'istituto od ostacolino l'attuazione dei suoi fini.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste previa deliberazione della Giunta regionale.

Con lo stesso decretc la gestione dell'istituto è affidata ad un commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 12.

L'anno finanziario dell'Istituto comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il riscontro sulla gestione dell'istituto è effettuato da un collegio di revisori.

Il collegio:

a) esamina il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo;

b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare svolgimento della gestione;

c) esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 13.

Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I membri del collegio dei revisori sono designati: uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente dall'Assessore alle finanze e due effettivi ed uno supplente dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 14.

Il direttore dell'istituto è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'istituto stesso e di tutto l'andamento del servizio.

Art. 15.

All'espletamento dei servizi l'istituto provvede con personale proprio.

La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità sono indicati nelle tabelle prima e seconda allegate alla presente legge.

Al personale dell'istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

In sede di primo inquadramento, i posti organici previsti dalle tabelle di cui all'articolo precedente sono coperti:

a) con il personale statale del ruolo tecnico della carriera direttiva, in servizio in posizione di comando;

b) con il personale dei ruoli tecnici della carriera ausiliaria ad esaurimento, istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, e successive modificazioni, e con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, in servizio in posizione di comando;

c) con il veterinario che presta servizio in base ad apposita convenzione;

d) con gli impiegati avventizi in servizio;

e) con i palafrenieri avventizi in servizio;

f) con i salariati fissi in servizio presso il centro allevamento di Foreste Burgos.

Il personale di cui alle lettere a) e b) del primo comma può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze dell'istituto con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all'atto del passaggio.

I dipendenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma sono assunti nei ruoli organici, con la qualifica rivestita e con l'anzianità maturata nella carriera cui corrispondono i titoli di studio da loro posseduti e le funzioni da loro esercitate.

Il personale di cui alla lettera e) del primo comma è assunto nel ruolo dei salariali permanenti, con la qualifica di guardia scuderia e con l'anzianità maturata.

I salariati di cui alla lettera f) del primo comma sono assunti, nel ruolo dei salariati permanenti, con la qualifica di operai qualificati.

L'anzianità maturata, di cui ai commi precedenti, è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

I posti eventualmente vacanti dopo l'inquadramento di cui ai commi precedenti sono coperti mediante concorsi pubblici banditi dall'istituto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1968.

Art. 17.

Il personale di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo precedente, che non si avvalga della facoltà di passaggio alle dipendenze dell'Istituto, rimane in servizio nella posizione di comando fino ad esaurimento.

Art. 18.

Dei 55 posti relativi al personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli, di cui alla lettera a) della tabella seconda allegata, soltanto 40 possono essere coperti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I restanti posti saranno coperti, per un corrispondente numero, ogni qualvolta si renderanno liberi i posti dei ruoli ad esaurimento della tabella prima: personale della carriera ausiliaria addetto ai servizi di scuderia e agricoli, e della tabella seconda: personale salariato addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos.

Art. 19.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme dello Statuto degli istituti incremento ippico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1378.

La legge regionale 14 novembre 1956, n. 30, è abrogata.

Art. 20.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16628 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 17130 . . . . L. 5.000.000

in aumento:

Cap. 16628 . . . . L. 5.000.000

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 21.

Col regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati il funzionamento e l'organizzazione dell'istituto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 maggio 1969.

DEL RIO

Pianta organica del personale dell'Istituto incremento ippico della Sardegna

TABELLA PRIMA

Ruolo tecnico

Carriera direttiva:

a) dottori in agraria o in veterinaria:

direttore	ispettore generale . . . . ispettore capo	1
vice direttore . . .	ispettore superiore . . . ispettore principale . . . ispettore . . . . ispettore aggiunto	1
	Totale . . .	2

b) veterinari:

veterinario	veterinario capo veterinario superiore veterinario di 1ª classe veterinario di 2ª classe veterinario di 3ª classe	1
	Totale . . .	1

Carriera di concetto:

a) periti agrari	esperto principale primo esperto esperto esperto aggiunto vice esperto	1
	Totale . . .	1

Carriera esecutiva:

a) personale di scuderia:

sorvegliante superiore	(ex coeff. 325)	1
capo sorvegliante	(ex coeff. 271)	1
primo sorvegliante sorvegliante sorvegliante aggiunto aiuto sorvegliante	(ex coeff. 229) (ex coeff. 202) (ex coeff. 180) (ex coeff. 157)	2
	Totale . . .	4

Carriera ausiliaria:

a) personale addetto alla conduzione degli automezzi e macchine agricole:

agente tecnico capo agente tecnico	3
Totale . .	3

Ruolo amministrativo

Carriera direttiva:

a) dottori in giurisprudenza o in facoltà equipollenti:

direttore di Sezione consigliere di 1ª classe consigliere di 2ª classe consigliere di 3ª classe	1
Totale . .	1

Carriera di concetto:

a) ragionieri:

ragioniere capo ragioniere principale primo ragioniere ragioniere ragioniere aggiunto	1
vice ragioniere	1
Totale . . .	2

Carriera esecutiva:

a) archivisti dattilografi:

archivista capo	1
primo archivista dattilografo archivista dattilografo applicato dattilografo applicato aggiunto dattilografo	3
Totale . . .	4

Ruolo ad esaurimento

Carriera ausiliaria:

a) personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli:

capo palafreniere palafreniere	(ex coeff. 173) (ex coeff. 159)	15
	Totale . . .	15

TABELLA SECONDA

Salariati permanenti:

a) personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli:

palafrenieri (ex coeff. 173, 1ª categoria specializzati)	20
guardia scuderia (ex coeff. 159, 2ª categoria operai permanenti)	35
Totale . . .	55

b) personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos:

conduttori di automezzi e macchine agricole (1ª categoria)	2
Totale . . .	2

Ruolo ad esaurimento

Salariati permanenti:

a) personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos:

operai qualificati (2ª categoria)	14
Totale . . .	14

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1969, n. 28.

Aumento dell'assegno giornaliero di frequenza ai lavoratori avviati ai corsi di addestramento per disoccupati.

(*Pubblicata* nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'11 giugno 1969*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai lavoratori avviati ai corsi di addestramento per disoccupati di cui alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, modificata con la legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35, spetta, per ogni giorno di frequenza, a partire dal 1° gennaio 1969, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per il coniuge e per ogni figlio e genitore, purché a carico.

Nei confronti dei lavoratori che percepiscono l'indennità giornaliera ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, l'assegno giornaliero di cui al precedente comma è ridotto dell'importo della indennità o del sussidio percepito.

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico del fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna istituito con la legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è stornata dal capitolo 27101 la somma di lire 45.000.000 a favore del capitolo 25407.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 maggio 1969.

DEL RIO

(5880)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.